



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 92 DEL 29/05/2026

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - PNRR M5-C2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROPOSTA ID 264 INTERVENTO ID 893 - UNA NUOVA SEDE PER L'UNIONE RENO GALLIERA SITA IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO) – CUP I41B21000300001 - CIG CUC B662C71C14 - CIG DERIVATO B662C71C14. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

FIRMATO

Il Funzionario Lavori Pubblici E Manutenzione

Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 14/2025, il contratto rep. 4047 del 22/09/2023, stipulato con l'originaria ditta aggiudicataria, è stato dichiarato risolto in danno ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
- a seguito della risoluzione del contratto, il RUP ha proceduto all'interpello della seconda e terza ditta classificate nell'originaria graduatoria di gara, affinché esprimessero la propria disponibilità a proseguire i lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, come previsto dalla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- la terza ditta in graduatoria, Cires Società Cooperativa, con sede a Castenaso (Bo) in Via Bruno Tosarelli 219 - Codice Fiscale e Partita Iva 02584701201, con nota prot. n. 1874 del 13/02/2025 si è resa disponibile al subentro per la prosecuzione dei lavori in oggetto, con il ribasso del 23,445 % offerto dal Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 48 del 07/04/2025, esecutiva, i lavori di realizzazione della nuova sede dell'Unione Reno Galliera nel capoluogo sono stati aggiudicati alla ditta Cires Società Cooperativa, con sede a Castenaso (Bo) in Via Bruno Tosarelli 219 - Codice Fiscale e Partita Iva 02584701201, per un importo contrattuale pari ad Euro 2.789.284,52 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 109.811,50, oltre iva 10%, per un totale complessivo di € 3.068.212,97;

Richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in data 10/04/2025;
- il contratto d'appalto repertorio n. 4056 in data 05/06/2025 con importo contrattuale pari ad € 2.789.284,52 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 109.811,50, oltre iva 10%, per un totale complessivo di € 3.068.212,97;
- l'Atto di Sottomissione relativo alla seconda perizia di variante e suppletiva sottoscritto in data 05/06/2025 al rep. 4057 per un importo maggiore dei lavori pari ad € 52.973,21 oltre iva al 10% per complessivi € 58.270,53;

Viste la nota del 04/05/2026, registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 5602 e successive integrazioni del 26/05/2026 prot. 6638 e prot. 6733 del 28/05/2026, con le quali viene richiesta l'autorizzazione a subappaltare alla ditta SARI GROUP SRL., con sede legale a Bologna (Bo) in Via Guglielmo Marconi n. 71 - Codice Fiscale e Partita IVA 03913981209, l'esecuzione dei lavori di intonacatura nell'edificio in costruzione in Via Fariselli 4, per un importo presunto di € 20.000,00 (superficie stimata di 2000 mq., corrispettivo per l'esecuzione delle opere è pattuito a misura al prezzo di euro 10,00/mq.) oltre iva di legge ed oneri per la sicurezza inclusi;

Riscontrato che:

- il subappalto richiesto rientra nella previsione normativa;
- l'impresa affidataria del subappalto risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna per la categoria delle opere di subappalto;
- essendo l'importo del subappalto inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi del D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, non è richiesta la certificazione;
- non sussistono forme di controllo e/o collegamento ex art. 2359 del Codice Civile fra la Ditta appaltatrice e la Ditta affidataria del subappalto, come da dichiarazione conservata agli atti;

Ritenuto non sussistano motivi per negare l'autorizzazione al subappalto richiesta;

Visti, altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- l'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- l'art. 105 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 bis della L. 241/90, e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di autorizzare la ditta Cires Società Cooperativa, con sede a Castenaso (Bo), a subappaltare alla ditta SARI GROUP SRL., con sede legale a Bologna (Bo) in Via Guglielmo Marconi n. 71 - Codice Fiscale e Partita Iva 03913981209, l'esecuzione dei lavori di intonacatura nell'edificio in costruzione in Via Fariselli 4, nell'importo di € 20.000,00 oltre iva di legge ed oneri per la sicurezza inclusi;

2) di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice ed i dati relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- il subappaltatore, per il tramite dell'appaltatore, trasmette all'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

3) di trasmettere il presente atto alla Ditta esecutrice dei lavori ed al Direttore dei lavori.